



Le parole della mediazione: glossario della mediazione penale minorile

*Progetto "IN-CONTRO: organizzazione di un'azione formativa nel campo della mediazione penale minorile"*

---

## INDICE

<b><i>Le parole della mediazione</i></b>	
Serenella Pesarin	pag. 1
<b><i>Introduzione</i></b>	
Raffaele Bracalenti	pag. 2
<b>GLOSSARIO</b>	
<b>DELLA MEDIAZIONE PENALE MINORILE</b>	pag. 5
<b>Conciliazione</b>	pag. 6
<b>Conclusione</b>	pag. 8
<b>Consenso</b>	pag. 9
<b>Difensori</b>	pag. 12
<b>Esiti</b>	pag. 13
<b>Genitori</b>	pag. 15
<b>Imputabilità del reo</b>	pag. 17
<b>Interazione col sistema di giustizia formale</b>	pag. 18
<b>Invio</b>	pag. 20
<b>Mediatore</b>	pag. 22
<b>Praticabilità/fattibilità rispetto alla fase</b>	pag. 24
<b>Praticabilità rispetto al reato</b>	pag. 25
<b>Processo di mediazione</b>	pag. 27
<b>Responsabilità</b>	pag. 29
<b>Riparazione</b>	pag. 31
<b>Riservatezza della procedura</b>	pag. 32
<b>Setting</b>	pag. 34
<b>Valutazione</b>	pag. 36

## **LE PAROLE DELLA MEDIAZIONE**

Sono ormai alcuni anni che la giustizia penale minorile si confronta col tema della mediazione: tema assolutamente affascinante dal punto di vista teorico e assai complesso dal punto di vista pratico. Se dal punto di vista teorico ci si interroga su temi quali la praticabilità della mediazione rispetto al reato, il suo spazio rispetto al sistema di giustizia formale, il ruolo e la formazione dei mediatori; dal punto di vista pratico, la stessa articolazione dei servizi, i rapporti con la Magistratura, la valutazione degli esiti, costituiscono altrettanti campi di studio ed elementi di sollecitazione per il Sistema della Giustizia Minorile.

La vitalità, poi, dei territori, che studiano, testano, innovano, costituisce un altro stimolo al confronto ed alla verifica dei modelli sperimentati. Se a ciò si aggiunge l'impegno che il nostro Paese ha assunto nel fare propri i contenuti della Raccomandazione del Consiglio d'Europa in materia di mediazione penale, si capisce bene come il Dipartimento per la Giustizia Minorile e, in particolare, questa Direzione Generale, sentano forte da alcuni anni l'esigenza di affiancare gli USSM, i CGM e gli Uffici di mediazione, spesso supportati dagli enti locali, con azioni di sostegno, convegni, pubblicazioni, interventi di monitoraggio: riconoscendo nella mediazione uno strumento che arricchisce il novero delle risorse per la responsabilizzazione ed il positivo reinserimento dei minori, per la ricomposizione del conflitto a livello territoriale tra vittima ed autore di reato, per la diffusione di principi e metodi di convivenza civile.

Ed è proprio da questa attività, che istituzionalmente ci compete, che è sorta l'esigenza di porre un primo punto per costruire un linguaggio condiviso tra coloro che operano nella me-

di mediazione. Quando parliamo di linguaggio condiviso vogliamo riferirci anche ad un glossario: ciò che vuol essere questa piccola pubblicazione, nel suo presentarsi quale agile strumento di lavoro, in cui sono stati "distillati" alcuni aspetti del contro-verso confronto sulla mediazione, senza la pretesa di esaurire il dibattito, ma avendo raccolto voci autorevoli dal campo ed avendole elaborate nella ricerca di una sorta di minimo comune denominatore. Non abbiamo il coraggio di definirle linee guida, poiché esse dovrebbero avere una coerenza ed organicità non richiesta ad un glossario, ed una forza "regolatrice", di competenza politica e non amministrativa.

Ci auguriamo, tuttavia, come Amministrazione Minorile, che questo lavoro di sintesi, svolto con passione e competenza dall'IPRS - Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, possa rappresentare un utile strumento di lavoro e, soprattutto, l'avvio di una più organica riflessione su un tema che vedrà questa Direzione ancor più vigile e attiva. Giunga perciò il mio grazie all'IPRS, alle Autorità Giudiziarie Minorili, agli esperti ed a tutti gli operatori dei servizi e dei centri per la mediazione, che con il loro contributo hanno reso possibile la realizzazione di questa iniziativa.

*Serenella Pesarin*

Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile  
Direttore Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari

## **INTRODUZIONE**

Anche modesti progetti possono avere illustrissimi antecedenti, o meglio: anche modesti artigiani del fare possono – e forse debbono – ispirarsi ai grandi padri del pensiero. Frequente in chi scrive è stata la consuetudine di prendere a propri numi tutelari i grandi padri del pensiero ellenico. Oggi, per questo piccolo lavoro, inevitabile è il riferirsi agli enciclopedisti del Settecento francese. Non soltanto perché tradizionalmente è quello il secolo nel quale i valori cui oggi facciamo riferimento (libertà, uguaglianza, tolleranza, etc.) hanno assunto la forma che ancora mantengono intatta; non soltanto, ancora, perché convenzionalmente è lì che è stata riconsiderata l'essenza stessa del diritto e della pena, e quindi è da lì che si cominciato a riflettere sul rapporto tra reo, vittima e società in un'accezione che consideriamo moderna; ma in primo luogo perché proprio nell'idea degli enciclopedisti si ritrova la stessa esigenza che, *si parva licet componere magna*, informa questo piccolo glossario.

È troppo forte la consapevolezza di chi lavora su e nella mediazione, o di chi lavora nelle discipline psicologiche, del fatto che non vi è comunicazione senza fraintendimento. Chiunque usa il linguaggio (e chi non lo usa?) sa che il tentativo di chiarire – definire l'orizzonte semantico di un termine – si infrange contro la polisemia e polidirezionalità del linguaggio. Persino il termine più tecnico, proprio perché deve condensare un alto livello di conoscenze specialistiche condivise dal gruppo di riferimento, è fortemente ambiguo, in quanto assume su di sé tutte le contraddizioni della teoria di riferimento.

Questo glossario, pertanto, non intende fare chiarezza sui termini che definiscono l'agire nella mediazione penale, proponendo il significato "autentico" che essi assumono tra coloro che si occupano di mediazione. Intende però cercare di ridurre la ricchezza polisemica di alcuni termini a quelle che appaiono le dimensioni di significato più coerenti nel dibattito attuale: mettere in luce, dove possibile, gli aspetti contraddittori e problematici ed offrire, così, agli operatori un primo strumento di navigazione in un ambito necessariamente complesso.

Quanto complesso sia l'orizzonte di coloro che si propongono come mediatori – e che propongono una teoria organica del fare mediazione – appare chiaro se si pensa che l'asse semantico conflitto/mediazione è oggi divenuto il paradigma interpretativo del vivere stesso: l'esistenza a livello degli individui è di fatto una declinazione/descrizione della dimensione conflittuale e delle forme mediative che tali conflitti chiamano in gioco. Basti pensare all'idea di conflitto intrapersonale ed interpersonale nella descrizione della vita psichica e nella definizione dell'identità dell'individuo. La stessa dimensione biologica non può essere afferrata senza riferirsi all'idea di omeostasi, vera e propria rappresentazione dei processi di mediazione. Non diversamente accade se ci riferiamo all'evoluzionismo ed all'ecologia. O, ancora, all'ambito sociale, dove, ovviamente, la sostenibilità e gestibilità della vita di relazione tra gruppi va sempre più articolandosi in termini di processi di mediazione tra identità, valori, interessi. Queste riflessioni hanno definito il primo passo procedurale del lavoro: ridurre i lemmi del presente *mini dizionario* a quelli più attinenti alla mediazione penale minorile: perimetrazione di campo necessaria per ragioni di fattibilità del lavoro ma anche di pertinenza all'ambito in cui la

pubblicazione troverà, si spera, accoglienza: l'ambito degli operatori della giustizia minorile.

Il secondo momento della stesura del glossario ha inteso rendere questo lavoro non soltanto il prodotto della riflessione, necessariamente di parte, operata da alcuni ricercatori, ma il frutto di una ricerca allargata all'insieme degli attori (o almeno ad una buona rappresentanza di essi): si è così chiesto ad alcuni colleghi ed operatori, da prospettive diverse, di compilare un proprio glossario. E qui ci preme ringraziare tutti coloro che a ciò hanno contribuito. Inutile dire quanto abbiamo imparato: in termini di riflessioni teoriche, indicazioni pratiche, descrizione del contesto – quello italiano – che costituisce l'ambito di riferimento del lavoro svolto.

In fase conclusiva, ci siamo impegnati in una libera reinterpretazione delle risposte ottenute: libera per tre motivi. Il primo risiede nella ricchezza delle posizioni espresse, che richiedeva, necessariamente, un lavoro di sintesi. Il secondo è legato al fatto che la comparazione tra le molte e diverse posizioni ha richiamato l'attenzione su ciò che sembrava non essere stato colto e che doveva, invece, trovare spazio nelle definizioni proposte. Il terzo, infine, rimanda alla complessità semantica di cui si diceva: anche quando s'è tentato di rimanere fedeli ai contributi acquisiti, ci si è resi conto che il rischio di fraintendimenti era altissimo, a meno di operare un vero e proprio plagio. Meglio quindi una riscrittura: è evidente, così, che solo gli estensori ultimi sono responsabili sia di ciò che è stato inteso, sia di ciò che è stato frainteso.

Ci preme infine ringraziare il Presidente Rosario Priore, Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile, che ha sostenuto con forza l'idea di questo progetto, e quanti, al Dipartimento, ci hanno aiutato nella realizzazione. In particolare, un gra-

zie sentito va al Direttore Generale Serenella Pesarin, alle Dottoresse Isabella Mastropasqua, Elvira Parasileno, Elisabetta Ciuffo, Maria Teresa Pelliccia ed al Dottor Orlando Iannace, per la loro competenza, professionalità ed amicizia.

*Raffaele Bracalenti*

Presidente dell'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali

*Questo glossario non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di:  
Maurizio Bortoletti, docente di Sociologia della devianza  
presso la LUMSA*

*Donatella Bramanti, Dipartimento di Sociologia, Università  
Cattolica di Milano*

*Beniamino Calabrese, Sostituto Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro*

*Silvio Ciappi docente di Criminologia presso l'Università di  
Siena*

*Maria Grazia Mannozi, Dipartimento di Diritto pubblico e  
internazionale dell'Università dell'Insubria*

*Anna Mestitz, dirigente di ricerca, Istituto di ricerca sui sistemi  
giudiziari, Consiglio Nazionale delle Ricerche IRSIG-CNR, Bologna  
servizi di mediazione penale minorile di Bari; Catanzaro; Palermo;  
Salerno; Torino; Trento.*

*Soltanto partendo da questo materiale così ampio e  
completo è stato possibile realizzare quest'opera di sintesi,  
la cui responsabilità ricade interamente su di noi.*

*A loro va quindi il nostro più sentito ringraziamento.*

Serenella Pesarin  
Raffaele Bracalenti

# **GLOSSARIO DELLA MEDIAZIONE PENALE MINORILE**

*Il Glossario della Mediazione Penale Minorile è stato compilato da un'équipe dell'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, diretta da Raffaele Bracalenti e composta da Francesca Arancio, Alessia Attar ed Attilio Balestrieri.*

## **CONCILIAZIONE**

Nel senso comune, termine generico che indica la ricomposizione pacifica di una controversia e come tale fa parte del vocabolario della mediazione penale minorile, soprattutto laddove si dice che, in alcuni casi, la conciliazione tra le parti, più o meno formalizzata in accordo scritto, rappresenta l'esito positivo del percorso di mediazione.

In un'accezione più specifica, s'intende per conciliazione una modalità di risoluzione alternativa delle dispute (ADR). Generalmente, quando si parla di metodi ADR si fa riferimento a tutti quei procedimenti o sistemi che permettono di definire in modo lecito una controversia giuridicamente rilevante, senza dover affrontare l'imposizione di una decisione emessa da un giudice nell'ambito di un processo ordinario. La conciliazione, più precisamente, consiste in una procedura consensuale ed informale, in cui le parti liberamente scelgono un terzo imparziale (il conciliatore) il quale le assiste nell'individuare una soluzione negoziata, ma senza aver facoltà di prendere decisioni vincolanti per le parti medesime (non può avere interessi in comune con nessuna delle parti, non svolge una funzione aggiudicativa, è tenuto a preservare la riservatezza della procedura, ha preparazione specifica in materia di tecniche di ascolto e di facilitazione della comunicazione). L'adesione delle parti alla procedura è volontaria e ritrattabile.

Così formulata, la conciliazione si colloca nell'ambito delle strategie non aggiudicative di gestione della convivenza, cioè all'interno del cosiddetto "win-win approach", il cui esito auspicato risiede in un vantaggio per entrambe le parti in gio-

co, ottenuto in base a reciproche concessioni e preservando la relazione tra le parti medesime.

La procedura di conciliazione offre infatti a queste ultime un'opportunità per esprimere la propria visione del fatto e per ascoltarsi, col fine di far sì che sia la loro libera volontà e la loro creatività a far emergere le modalità di gestione del conflitto (ovvero la portata dell'eventuale accordo e le relative modalità di formalizzazione).

Sebbene l'intervento del terzo debba andare esente da implicazioni istituzionali, autoritarie o sanzionatorie, talvolta la conciliazione può realizzarsi anche come misura "prescrittiva", promossa da figure quali il Giudice di Pace.

La conciliazione e la mediazione trovano fondamento negli stessi presupposti teorici (l'approccio consensuale/non agiudicativo; la partecipazione volontaria, libera e ritrattabile alla procedura; le caratteristiche del terzo; la valorizzazione del potenziale di autocomposizione del conflitto; la rapidità ed il significato di azione sociale) e risultano perciò molto simili.

Tale similitudine risulta più evidente in molti paesi europei, in cui non vi è alcuna distinzione tra le due. In particolare nel mondo anglosassone, il termine "conciliation" è correntemente usato come sinonimo di "mediation". Nel contesto italiano si tende invece ad operare una distinzione ed attribuire significati diversi ai due termini. La mediazione è in genere intesa quale strategia eminentemente sociale, con finalità rigenerativa o riparativa del legame indebolito dal conflitto, messa in atto tramite tecniche che enfatizzano la dimensione emozionale della comunicazione.

Diversamente, si attribuisce alla conciliazione il significato di strumento per il raggiungimento di accordi basati in primo luogo sulla considerazione degli interessi economici del-

le parti, maggiormente incentrato su valutazioni di tipo razionale/utilitaristico.

Il procedimento penale minorile menziona la conciliazione nell'articolo 28, comma 2 (Sospensione del processo e messa alla prova:

*comma 1.* il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorente all'esito della prova disposta a norma del comma 2. [...]

*comma 2.* con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorente ai servizi minorili [...] con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorente con la persona offesa dal reato) ma non è chiaro se intenda riferirsi esclusivamente alla conciliazione, nel senso più specifico e restrittivo del termine, oppure, più in generale, all'insieme delle tecniche di negoziazione indiretta delle controversie (ADR), in cui la conciliazione e la mediazione appaiono sostanzialmente accomunate, per le ragioni di cui sopra. Quanto previsto dal procedimento penale minorile può dunque essere inteso come riconoscimento di una sostanziale omogeneità tra conciliazione e mediazione o, invece, come attribuzione ad esse di statuti teorici e significati operativi diversi. In quest'ultimo caso (presunzione di un'effettiva disomogeneità tra conciliazione e mediazione) emergerebbe tuttavia la necessità di prevedere uno spazio normativo per la prima, poiché il procedimento penale minorile accenna esclusivamente alla conciliazione (nel già citato articolo 28) e non fa alcun riferimento esplicito alla mediazione.

Nell'accezione più comune desumibile dalla prassi corrente, la conciliazione viene intesa come un procedimento teso ad

offrire l'opportunità al reo di compiere un gesto di riparazione materiale o simbolica del danno, nei confronti della vittima.

## **CONCLUSIONE**

In senso tecnico, s'intende per conclusione il momento finale dell'intervento messo in atto dal servizio di mediazione. Così interpretata, la conclusione rappresenta la formalizzazione della fase finale di un iter, al pari della fase di avvio (valutazione di fattibilità) e di quella di svolgimento (incontri tra le parti in presenza del terzo). A conclusione effettuata, il servizio di mediazione invia all'autorità giudiziaria l'esito della mediazione. Le modalità di svolgimento della fase conclusiva del percorso di mediazione possono ovviamente variare a seconda del modello teorico di riferimento e delle tecniche specificatamente utilizzate.

Sotto un profilo lievemente diverso, il termine conclusione indica più semplicemente il momento in cui si prende atto della fine del processo mediativo. La conclusione, così intesa, comprende tutte le eventualità che comportano la "fine" del percorso, ivi compresa l'interruzione, la quale può intervenire anche in un momento precedente a quello tecnicamente considerato conclusivo, ad esempio in rapporto al grado di sostenibilità dell'impegno emotivo che il percorso mediativo comporta. In quest'ultimo caso si parla infatti di processo mediativo monco.

A volte, si ricorre anche al termine conclusione come sinonimo di esito e si parla di conclusione in riferimento all'accordo riparativo raggiunto dalle parti, sia esso simbolico o risarcitorio. A questo proposito è utile precisare che la conclusione indica una frazione temporale del percorso mediativo, quella che coincide con il momento finale, formalizzato o non formalizzato. Invece l'esito rappresenta il "prodotto", positivo o negati-

vo, della mediazione, da valutare in relazione agli obiettivi inizialmente prefissati. I due termini appaiono in questo modo distinti e distinguibili, almeno da un punto di vista teorico. Tuttavia, sotto un profilo strettamente operativo in alcuni casi accade che essi siano coincidenti. Vero è, infatti, che il processo di mediazione si considera concluso "positivamente" quando le parti giungono ad una ricomposizione del conflitto, senza più assistenza di alcuno, oppure quando stipulano un accordo, che definisce alcune condizioni, quali la riconciliazione, la riparazione, il risarcimento. Per contro, è altrettanto vero che il percorso di mediazione si considera concluso anche in assenza di un accordo tra le parti, ovvero quando le stesse ritengono che la mediazione non ha cambiato l'atteggiamento reciproco e che pertanto la mediazione ha avuto un esito negativo.

Vedi anche **ESITI**

## **CONSENSO**

Nel linguaggio comune, l'idea di consenso rimanda: 1. all'approvazione di un'azione, che si traduce nel concedere il permesso a compierla, ed è in tal senso sinonimo di benessere; 2. all'apprezzamento di persone, cose, idee o comportamenti, ed è in tal senso sinonimo di gradimento e/o adesione; 3. alla concordanza o coincidenza di desideri, valori o idee, ed è in tal senso sinonimo di intesa, ovvero di esplicita manifestazione del proprio "essere d'accordo".

In accezioni più specifiche, che discendono direttamente dall'accezione comune, s'intende per consenso la volontà condivisa dalle parti che stipulano un contratto (formale o informale) la quale è posta a fondamento del contratto medesimo; oppure il concedere ad altri l'autorizzazione a violare un proprio diritto (consenso dell'avente diritto), in nome dell'autonomia privata, intesa come facoltà di autoregolamentare i propri diritti o interessi, limitatamente all'ambito dei propri diritti di cui è lecito disporre (ad esempio: diritti prediali, all'integrità personale, alla riservatezza). Sulla stessa linea, si parla altresì di consenso informato per indicare il benessere (comprensivo della condivisione e dell'adesione alle finalità) di un soggetto a dar corso a determinate procedure che direttamente lo riguardano, laddove tale benessere viene concesso in base all'acquisizione, da parte del soggetto medesimo, delle informazioni necessarie per prendere una decisione in merito (ad esempio: le caratteristiche della procedura, i rischi che essa comporta, le alternative possibili). In quest'ultima accezione, l'idea di consenso è stata particolarmente sviluppata in ambito bioetico, sia per regolamentare le modalità di svolgimento delle ricerche bio-

mediche su soggetti umani (Dichiarazione di Helsinki del 1964) sia, soprattutto, per precisare il dovere del medico in prima persona – e delle strutture sanitarie in genere – di interagire col paziente sulla base della corretta informazione di quest'ultimo in merito alle caratteristiche ed al significato delle cure, nonché delle misure adottate nei suoi confronti.

L'interesse per la nozione di consenso – e la pervasività delle regole volte a garantirne il rispetto e l'affermazione in tutti gli ambiti della vita collettiva – è il frutto di un'ampia revisione critica della concezione cosiddetta "paternalistica", o comunque "genitoriale", dei rapporti di potere, soprattutto in riferimento alla relazione tra i cittadini e le istituzioni. Ben al di là della semplice rivendicazione del diritto di esercitare maggior controllo da parte dell'utenza sulle prestazioni fornite dal singolo o dall'ente che le eroga, il significato del consenso rimanda ad un mutamento culturale, tuttora in corso, che consiste nella progressiva affermazione del tentativo, da parte di ciascun membro della società civile, di intervenire direttamente sulle decisioni riguardanti le sorti della propria persona.

Ed è in ciò che il declino del concetto di autorità/sovranità, inteso in senso paternalistico o genitoriale, trova corrispondenza nella valorizzazione dell'autonomia dei soggetti e nella crescente vocazione all'autoresponsabilizzazione dei singoli, nei confronti della condivisione dei processi decisionali. La stessa diffusione delle pratiche di mediazione – per definizione modalità consensuali di gestione della convivenza ed in ciò alternative alle modalità aggiudicative di stampo autoritario – è un epifenomeno di tale mutamento culturale.

L'ampio dibattito da cui è scaturita la diffusione della pratica del consenso, ha altresì precisato le caratteristiche che rendono valido il consenso medesimo, cioè le caratteristiche che lo definiscono: informato, libero, ritrattabile e possibilmente scritto.

In riferimento alle strategie di mediazione, la nozione di consenso non ha dunque alcun carattere di specificità: il sistema di regole della mediazione ha fatto propria la nozione di consenso informato, libero e ritrattabile, e come tale l'ha inserita tra i presupposti di praticabilità dell'intervento mediativo, al pari di qualsiasi altra procedura che implichi il rispetto del principio di autonomia ed autodeterminazione dei soggetti.

È tuttavia possibile proporre alcune considerazioni sul significato e sulla validità del consenso nello specifico della mediazione penale minorile. Certamente la corretta spiegazione, fornita dall'équipe di mediazione in maniera chiara ed accessibile, informa le parti sul sistema di norme e diritti che regola lo svolgimento della procedura, offre rassicurazioni e garanzie e, in ultima analisi, mette a disposizione gli elementi di base per far sì che le parti possano effettuare una scelta, almeno iniziale. Ma l'effettiva comprensione del significato della mediazione, anche per via del carattere processuale di quest'ultima, necessariamente si verifica, per così dire: "in corso d'opera". In ragione di ciò, il consenso informato viene "costruito" all'interno del setting e della relazione triadica che qui è in atto (i cui vertici sono costituiti dalle parti e dal mediatore), piuttosto che essere meramente "acquisito", nel corso della fase preliminare, in cui l'équipe effettua la valutazione di praticabilità. Quanto più il consenso "diventa" informato, tanto più esso si conferma nel suo essere anche libero ed ovviamente revocabile. Infatti, la revoca del consenso, che conduce il percorso mediativo ad una conclusione "per interruzione" (processo mediativo monco) può subentrare anche in rapporto al grado di sostenibilità dell'impegno che la mediazione comporta nel corso del suo svolgimento. Ne deriva che la costruzione del consenso, intesa come elemento determinante per l'effettiva adesione al percorso di mediazione, trova una corrispondenza spe-

colare nella progressiva responsabilizzazione di entrambe le parti, ovvero nella progressiva condivisione del significato del percorso medesimo. In estrema sintesi: l'assunzione di responsabilità è "l'altro volto", oppure lo "specchio" della procedura di acquisizione/costruzione del consenso in mediazione.

Merita in ultimo menzione il fatto che, nello specifico della mediazione penale minorile, almeno una delle parti coinvolte è un soggetto minorenni. Fatto che implica il coinvolgimento dei genitori, ovvero dei legali rappresentanti, nelle procedure di acquisizione del consenso, almeno nella fase preliminare (valutazione di fattibilità). Anche su questo versante, la mediazione fa proprie le linee di tendenza già in atto da tempo in materia di rispetto del principio di autonomia ed autodeterminazione del soggetto, ancorché minorenni. Infatti, la condizione di "minore età" comprende situazioni eterogenee, che consentano al soggetto, benché minorenni, di esprimere la propria volontà.

Nel caso di preadolescenti o adolescenti in possesso della capacità necessaria ad assumere liberamente e consapevolmente scelte informate, si osserva perciò rispetto della loro volontà per ciò che concerne il consenso alla mediazione.

In questo campo, rimane invece aperta la questione relativa ad un eventuale conflitto di consensi, ovvero ad interessi contrapposti, tra genitori e figli.

Vedi anche **DIFENSORI, GENITORI**

## **DIFENSORI**

La legge non prevede un ruolo ed una funzione del difensore delle parti nel percorso di mediazione penale minorile. Tuttavia il difensore può rivestire un ruolo di "accompagnatore privilegiato" poiché, in quanto persona di fiducia, il suo parere si rivela non di rado influente, se non determinante. La conoscenza della mediazione e delle prassi operative da parte degli avvocati, nonché la condivisione della filosofia dell'intervento e delle sue finalità, appare pertanto un elemento utile per rendere più agevole l'adesione alla proposta mediativa e rassicurare le persone coinvolte.

In linea generale è perciò auspicata l'opportuna formazione degli avvocati in materia di mediazione penale ed il costante aggiornamento delle conoscenze.

Sul piano operativo, i difensori delle parti sono invitati dal servizio di mediazione per essere informati in merito alle caratteristiche dell'intervento che il servizio intende svolgere. È altresì previsto che le parti abbiano facoltà di avvalersi dell'assistenza dei propri legali durante i colloqui preliminari. Il difensore è invece escluso dal setting di mediazione vero e proprio, cioè non partecipa agli incontri tra le parti e l'équipe di mediazione. Può tuttavia fornire assistenza al proprio cliente, su richiesta di quest'ultimo e previa accettazione dell'altra parte, nella fase conclusiva del percorso di mediazione, laddove essa comporti come esito la stipula di accordi di risarcimento materiale.

## **ESITI**

Da un punto di vista prettamente teorico, la parola esito dà luogo in sé ad alcuni elementi di ambiguità. Infatti, in considerazione della natura della mediazione, intesa come processo che mira ad una trasformazione culturale ed al superamento dei ruoli di vittima e di reo, è evidente che gli effetti di tale trasformazione, ovvero gli esiti del percorso mediativo stesso, possono essere correttamente valutati solo in una dimensione di lungo periodo. D'altra parte, se si considera la mediazione come strategia per riattivare una comunicazione interrotta ed auspicare la costruzione di relazioni costruttive, il fatto stesso che le parti abbiano dato il proprio consenso a partecipare all'iter mediativo rende privo di contenuto il concetto di esito. Strettamente connessa a tali riflessioni è quella relativa alla valutazione dell'esito, che appare mutevole sia in relazione alla prospettiva assunta (esito nella mediazione nel breve o nel breve periodo) sia alla figura del soggetto chiamato ad effettuarla (l'équipe di mediazione, le parti coinvolte, l'autorità che ha inviato il caso).

Secondo l'orientamento generale, si ritiene che l'esito della mediazione possa considerarsi positivo quando le parti sono riuscite a raggiungere un'intesa che sentono soddisfacente in riferimento ai rispettivi bisogni, mediante il ripristino di una comunicazione efficace e funzionale. Se le parti riescono ad utilizzare il setting mediativo, con l'ausilio del mediatore, come spazio e tempo per narrare, ascoltare e comprendere le ragioni dell'altro, si sentiranno sullo stesso livello e non ci sarà più un soggetto in posizione up ed un altro in posizione down. Già il raggiungimento di tale forma di comunicativa pacifica può indurre a ritenere che l'esito sia positivo. In altri casi, l'iter me-

diativo conduce alla riconciliazione o ad un gesto riparatorio, simbolico e/o materiale. A giudizio degli operatori, un esito positivo, in termini di cambiamenti prodotti nelle parti, può scaturire dalle procedure di mediazione, anche senza che si verifichi l'incontro "vis à vis" (in alcune e particolari situazioni).

Si parla invece di esito negativo quando non si registra alcuna intesa, poiché non avviene alcun cambiamento nella relazione tra le parti. Tendenzialmente l'esito si considera altresì negativo quando le parti non riescono a discostarsi dall'esigenza di ottenere un risarcimento esclusivamente concreto del danno subito/arrecato.

Tra i due estremi opposti di riuscita o non riuscita di un percorso di mediazione si collocano delle forme intermedie di esito:

- a. mediazione non effettuata, quando nella fase preliminare emerge che le parti hanno già autonomamente ricomposto il conflitto e/o entrambe non riconoscono la sussistenza di un conflitto, anche in presenza di un procedimento penale (accade, ad esempio, in situazioni di reati colposi, o in talune situazioni di concorso);
- b. mediazione "non fattibile", riguardante quei casi in cui le parti non si sono presentate alle convocazioni perché non rintracciate per la raccolta del consenso.

Si parla di mediazioni non fattibili, inoltre, anche quando, anche in presenza di consenso, si ritiene che le persone o le motivazioni espresse non siano idonee ad affrontare il percorso mediativo, o infine, quando data la natura del reato sia concretamente complesso avviare un percorso mediativo.

Vedi anche **CONCLUSIONE, VALUTAZIONE**

## **GENITORI**

In linea generale, tutti i contesti che vedono coinvolto un soggetto minorenni implicano la presenza dei genitori o di eventuali rappresentanti legali (in ambito specificatamente giuridico, ad esempio, tale presenza diviene un elemento diretto a compensare l' eventuale assenza di capacità di agire del minore che si acquista, generalmente, con il raggiungimento della maggiore età).

Tale considerazione lascia presagire che la decisione ultima spetterebbe sempre ad un soggetto terzo diverso dal minore (genitore o rappresentante legale), sebbene ciò non debba essere inteso come sottovalutazione del ruolo del minore nel processo decisionale. Non è un caso infatti, che sul piano internazionale e comunitario venga ribadita con forza la necessità di riconoscere e garantire un autentico spazio alla parola e all'ascolto del minore.

Nello specifico della mediazione penale minorile, il coinvolgimento dei genitori gioca un ruolo sicuramente importante non solo per la costruzione del consenso, ma anche ai fini della riuscita del percorso mediativo stesso. Il loro coinvolgimento, infatti, non è semplicemente condizione di "procedibilità" ma è altresì condizione di "praticabilità". In questo senso, dal momento che non è pensabile praticare la mediazione al di fuori di una cornice condivisa da tutti gli attori coinvolti, ai genitori che accompagnano i figli al servizio di mediazione vengono dedicati tempo ed attenzione. La loro visione degli eventi e la loro disposizione d'animo nei confronti della proposta mediativa influisce fortemente sulla fattibilità del percorso. I genitori vengono informati sulle caratteristiche della mediazione e rassicurati. Un'informazione il più possibile

esaustiva consentirà alle figure genitoriali, nel ruolo che loro compete. Sono perciò previsti spazi di incontro e dialogo con i genitori, antecedenti o, talvolta, successivi agli incontri per la mediazione tra le parti. Se le parti coinvolte sono entrambe minorenni è poi possibile programmare incontri di mediazione fra gli stessi genitori.

Come si è detto, sebbene dal punto di vista strettamente teorico il consenso alla partecipazione alla mediazione dovrebbe essere sottoscritto dai genitori, tuttavia, proprio le modalità del coinvolgimento nel consenso sopra esposte portano, nella prassi, ad operare in modo meno rigido. In un certo senso, si può parlare di consenso "informalmente concesso" ma certamente espresso, nei confronti di un'attiva partecipazione alla mediazione.

Se l'importanza del coinvolgimento dei genitori appare ampiamente condivisa, scarsa attenzione è invece riservata allo scenario definito dalla coppia di genitori in conflitto rispetto al consenso sulla mediazione. In tali casi, come in quelli di genitori entrambi dissenzienti, la decisione ultima sull'opportunità di avviare in mediazione il minore che abbia manifestato un interesse in tal senso, dovrebbe essere delegata all'Autorità giudiziaria, come peraltro avviene in tutti i casi di conflitti d'interesse fra genitori e fra gli stessi e i figli.

Per ciò che concerne le modalità di coinvolgimento, tendenzialmente si ritiene che i genitori, al di là della fase informativa, possano partecipare ai colloqui preliminari assistendo e supportando psicologicamente il minore. Pari consenso si registra nell'escludere i genitori dagli incontri diretti tra le parti, ai quali il minore è chiamato a partecipare autonomamente.

Tuttavia, sul piano strettamente teorico, tale esclusione non sembra tenere conto della circostanza che lo "strappo relazionale", causato dall'evento/reato, comporta inevitabili ricadute

anche nel contesto familiare.

Per queste ragioni, al di là degli incontri con i genitori in fase preliminare (fase di ricerca e costruzione del consenso) si ritiene che la partecipazione più completa dei genitori al percorso mediativo vero e proprio potrebbe in alcuni casi favorire la ricomposizione del conflitto anche all'interno della famiglia (sul modello dei *family group conferencing*).

Infine, è previsto che i genitori siano richiamati in causa in fase conclusiva, per essere sensibilizzati sull'esito della mediazione e sugli eventuali accordi raggiunti, affinché il senso del percorso compiuto dal minore non venga sminuito, o peggio invalidato, da genitori fortemente ancorati alle posizioni di partenza.

Vedi anche **CONSENSO**.

## ***Imputabilità del reo***

Diversamente da ciò che si verifica per l'accesso di un soggetto minore ad altre tipologie di mediazione (applicabili in ambito scolastico, sociale o familiare), nel campo della mediazione penale minorile, l'accesso del minore al percorso mediativo presuppone che si sia verificato un conflitto, da cui è scaturito un reato e che conseguentemente si sia attivata l'autorità giudiziaria, incaricata non solo dell'accertamento dell'evento/reato ma anche dell'imputabilità al minore del reato stesso. In questa luce, l'imputabilità del minore rappresenta una delle pre-condizioni di avvio del percorso della mediazione penale.

L'imputabilità è categoria generale del diritto penale che costituisce il presupposto per poter muovere un rimprovero in termini di colpevolezza. Per il minore di anni quattordici vi è una presunzione assoluta di incapacità, mentre per il minore ultraquattordicenne la presunzione è relativa e la capacità va accertata caso per caso. Nei confronti della mediazione penale minorile, per un verso vi è consenso nel ritenere che l'imputabilità sia condizione necessaria, per un altro verso tale requisito non è considerato sufficiente, essendo necessario l'accertamento in concreto delle capacità in capo al minore di comprendere il significato della mediazione, di saper ascoltare l'altro e di mostrare empatia, caratteristiche queste che possono essere verificate nella fase preliminare della mediazione.

Questione ancora aperta è quella relativa all'ingresso di un minore non imputabile in mediazione. Un orientamento minoritario sostiene che, ai fini dell'ingresso del minore in mediazione, l'accertamento dei presupposti dell'imputabilità (capacità

di intendere e volere) non sia importante tanto quanto il pre-requisito di un riconoscimento di implicazione nel conflitto, dunque di una responsabilità del minore, oltre alla suddetta capacità di comprendere il significato della mediazione. Per queste ragioni, non viene esclusa a priori la possibilità che i minori non imputabili da un punto di vista giuridico (siano essi infraquat-tordicenni, oppure ragazzi/e eventualmente già "giudicati" non imputabili) vengano anch'essi segnalati al servizio di media-zione. A questo proposito si può obiettare che, in assenza del requisito dell'imputabilità, è improprio parlare di mediazione pe-nale e che, al contrario, appare più corretto fare riferimento a percorsi mediativi di altro tipo, quali la mediazione sociale o familiare. Per contro, i percorsi a cui vengono avviati i minori non imputabili, si possono considerare anch'essi esempi di me-diazione penale, poiché il minore ha comunque fatto ingresso nel circuito penale in seguito al verificarsi di un evento/reato, sono stati attivati i servizi sociali e coinvolta l'autorità giudi-ziaria, ed è stata altresì valutata l'opportunità di applicare mi-sure di sicurezza.

Vedi anche **RESPONSABILITÀ**

## **INTERAZIONE COL SISTEMA DI GIUSTIZIA FORMALE**

Le strategie di mediazione esistono e funzionano indipendentemente dall'esistenza e dall'operato dei sistemi giudiziari. Gli interventi di mediazione possono influire sull'andamento delle procedure giudiziarie, oppure possono svolgersi parallelamente ed indipendentemente da esse procedure. La mediazione non rappresenta una forma di duplicazione dell'azione giurisdizionale, né un surrogato delle procedure legali, pur se talvolta può sostituirle, in quanto strategia "alternativa". Per contro, il fatto che la mediazione non debba necessariamente avere a che fare col sistema giudiziario è pienamente compatibile col fatto che la mediazione stessa può essere prevista dalla legge, o da essa legge incentivata, come strumento idoneo alla gestione dei conflitti e della convivenza. Numerosi dispositivi di legge prevedono infatti che magistrati o avvocati possano consigliare il ricorso a varie pratiche di mediazione. Così com'è pienamente legittimo il fatto che alcuni soggetti scelgano di "entrare in mediazione" anche laddove ciò non sia stato loro consigliato (né da giudici, né da avvocati, né da altri) o non sia previsto dalla legge. È infine noto che nessun dispositivo di legge considera illegale il rifiutarsi, da parte di qualsiasi soggetto, di partecipare a procedure di mediazione. In linea di principio, in presenza dei sistemi di giustizia formale ed accanto alle risposte istituzionali in materia di gestione della convivenza, il significato "alternativo" della mediazione appare in ampia misura compatibile col carattere della complementarietà: la mediazione rimane una strategia intrinsecamente indipendente ed alternativa nei confronti delle strategie aggiudicative

ed autoritarie di gestione della convivenza, anche laddove essa è praticata in rapporto di integrazione o complementarietà rispetto alla via istituzionale (il sistema di giustizia formale). Nello specifico della mediazione penale minorile, ciò è ancor più vero, poiché il regime di complementarietà col sistema di giustizia formale rappresenta la dimensione privilegiata per lo svolgimento degli interventi di mediazione, come previsto dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. R(99)19, adottata il 15 settembre 1999. Infatti, il modello delineato a livello europeo inserisce la mediazione penale nell'ambito del processo penale, quale strumento accessibile in tutte le fasi del procedimento. L'idea di base risiede nel permettere alle parti la fuoriuscita dall'iter processuale tradizionale in ogni momento, attraverso un metodo di risoluzione del conflitto che, una volta concluso, dovrà tuttavia essere formalizzato dall'autorità giudiziaria competente. In tal modo, il legame genetico tra sistema giudiziale e mediazione, non è reciso dal carattere autonomo ed indipendente della seconda rispetto al primo. Nel caso specifico: la Magistratura Minorile rimane l'autorità competente a decidere sulla mediazione, sia in fase di "entrata", sia in fase di "uscita".

Complementarietà ed alternatività rispetto al sistema di giustizia formale configurano dunque le dimensioni in cui la mediazione può concretamente realizzarsi. Tuttavia, nello specifico della mediazione penale minorile sembra verificarsi una sostanziale coincidenza tra strategia mediativa e sistema della giustizia minorile, sia sul piano della funzione, sia sul piano del significato. Entrambe (la mediazione e la giustizia minorile) tentano di dar luogo ad un continuo e costante processo di trasformazione sociale, che necessariamente deve privilegiare lo sguardo verso il futuro. In estrema sintesi: lo scopo di entrambe consiste nel superamento della lacerazione sociale prodot-

ta dall'evento/reato, piuttosto che nella sanzione. Questa considerazione, spinta fino al suo limite, vede il sistema della giustizia minorile alla stregua di un "interregno", in cui la funzione giudicante e sanzionatoria – presa in eredità dal sistema "adulti" e maggiormente incentrata sulla responsabilità del reo – tende a sublimare in qualcosaltro, nel momento stesso in cui si realizza. Ed è in tal senso che la Giustizia minorile, nel suo operare, pone essa stessa come sistema e come contesto di mediazione: mediazione continua tra l'istanza retributiva (pur se intesa nella sua accezione rieducativa) e l'istanza di produrre trasformazioni sociali, facendo leva sul ruolo delle relazioni e della comunicazione, di cui la mediazione penale minorile fornisce un esempio paradigmatico.

Sviluppare la mediazione in ambito penale significa anzitutto superare la visione del reato quale atto isolato e astratto, commesso da un soggetto "difficile" ed iniziare invece a leggerlo come segmento di complesse vicende relazionali. Vuol dire, in altri termini: offrire maggiore attenzione ai protagonisti della vicenda penale. Infatti, alla parte offesa dal reato, soggetto tradizionalmente escluso dalle vicende processuali, viene garantita più ampia considerazione e conferito un ruolo più attivo. Parimenti, nei confronti del minore, viene lasciata in secondo piano la concezione retributiva della pena, per lasciare il posto a forme di riparazione intese come modalità responsabilizzanti.

Se si considera, invece, l'interazione tra la mediazione e il sistema di giustizia formale da un punto di vista dei modelli operativi, ovvero delle modalità attraverso cui i due sistemi interagiscono e comunicano, si può forse considerare come i modelli operativi prevalenti nel nostro Paese rappresentino una sorta di "buona prassi": l'interazione, infatti, è garantita attraverso una compresenza nell'equipe di mediazione di persona-

le della Giustizia minorile, dei Servizi Sociali e del Terzo settore che assicura, da un lato, la pertinenza degli uffici di mediazione penale al sistema di Giustizia minorile, e, dall'altro, un' autonomia tale da preservare la neutralità del processo di mediazione stesso.

## **INVIO/AVVIO**

Il termine invio si riferisce ad un momento preliminare del percorso di mediazione, più precisamente al momento in cui contestualmente avviene sia la selezione dei casi, sia l'attivazione delle procedure che mirano a verificare la praticabilità dell'intervento vero e proprio ed a metterlo in atto. Dunque è in ampia misura il punto di partenza dell'intero percorso.

L'uso del termine, invalso nella pratica e nella letteratura, è "sintomatico" sia delle prassi che informano la costruzione del "modello" di mediazione penale minorile in Italia, sia di un nodo problematico ad esse prassi sotteso. La parola "invio" conserva infatti una connotazione impositiva/autoritativa, che rimanda alla dimensione istituzionale a cui è riservata la facoltà sia di individuare i casi "candidati alla mediazione", sia di innescare il meccanismo formale di attivazione del servizio di mediazione. Tale connotazione impositiva/autoritativa mal si concilia col carattere "spontaneo" e consensuale, intrinseco alla mediazione, e viene peraltro contraddetta dalle procedure che vengono messe in atto nei momenti immediatamente successivi, ad opera del servizio di mediazione, le quali si svolgono in ampia misura indipendentemente dalla "autorità inviante". In questa luce, il termine "invio" si può considerare sinonimo di "avvio" del processo di mediazione, ovvero di "invito" a tentare la via della mediazione, lasciando con ciò intendere che il percorso dovrebbe prendere le mosse per iniziativa diretta delle parti (come sarebbe auspicabile dal punto di vista teorico) o di qualsiasi soggetto terzo, in grado di intervenire nella gestione del-

la conflittualità. Entrambe le accezioni tuttavia permangono, con maggiore o minore accento sull'aspetto prescrittivo, piuttosto che su quello esortativo, a seconda dell'importanza che si voglia attribuire al problema della selezione/individuazione dei casi, nonché ad altre questioni di difficile soluzione, quali: la praticabilità della mediazione rispetto al reato; il grado di formalizzazione degli interventi e delle procedure; le modalità di interazione tra la mediazione ed il sistema di giustizia formale; il rapporto tra avvio ed esito della mediazione (se e come si deve riportare l'esito della mediazione all'autorità che l'ha avviata).

La procedura di invio/avvio sperimentata dai servizi fa più riferimento alla mediazione endo-processuale in cui è assai complessa la possibilità di sottrarre la mediazione a questa, almeno iniziale, dimensione prescrittiva.

L'avvio/invio si concretizza nella richiesta, indirizzata al servizio di mediazione, di valutare la fattibilità di un percorso mediativo tra due soggetti coinvolti in un fenomeno conflittuale da cui è scaturito un reato. L'invio dei casi avviene da parte dell'autorità giudiziaria, Tribunale o Procura minorile (in questo caso il mediatore ha accesso ai fascicoli posti "in evidenza" e, dopo aver desunto le informazioni necessarie, lascia all'interno di questo una lettera di presa in carico che viene successivamente controfirmata dal PM).

Solo nell'eventualità in cui il percorso di mediazione è previsto nel progetto educativo di una messa alla prova, già comunque disposta dalle autorità precedenti, e qualora non sia stato già disposto l'invio del caso al mediatore (ovvero all'ufficio di mediazione) sarà l'USSM a preoccuparsi di formalizzare la richiesta, inviando comunque in allegato l'ordinanza del Tribunale.

La richiesta può avvenire sia nel momento immediatamente successivo alla presentazione della querela o dell'esposto da parte

della parte lesa, sia in qualunque stato e grado del procedimento penale (durante l'espletamento delle indagini preliminari, dinanzi al GIP o nella fase dibattimentale). L'intervento può infine essere richiesto nella fase post processuale. Di conseguenza, il lasso di tempo tra la commissione del reato e l'invio può variare. Il tempo viene a costituire così una variabile assai problematica: spesso infatti intercorre un periodo troppo lungo dalla commissione di un reato. Quest'ultimo fattore rende più complessa la comprensione del percorso mediativo e la partecipazione allo stesso, soprattutto da parte delle parti lese.

Rispetto alle modalità, generalmente l'invio avviene attraverso "canali formali", per mezzo di una scheda appositamente concordata con la Magistratura, che contiene le note necessarie per contattare le parti, compreso il nominativo dei legali, dell'assistente sociale di riferimento, oltre al capo di imputazione. Anche il magistrato, specialmente nell'ambito della messa alla prova prevista dal procedimento penale minorile, può chiedere di valutare la fattibilità di un intervento di mediazione, a volte su suggerimento dei servizi, a volte del tutto autonomamente, nel corso dell'udienza. In questi casi l'invio al servizio di mediazione, già concordato con il minore, avviene mediante segnalazione scritta, con allegato il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che lo ha disposto.

Tutti i soggetti invianti che vengono in contatto col minore presentano per sommi capi l'attività di mediazione senza scendere nel dettaglio poiché saranno i mediatori, al momento dell'avvio del percorso di mediazione, ad informare tutte le persone coinvolte sulla modalità di svolgimento del percorso di mediazione e sulle varie fasi intermedie.

Vedi anche **INTERAZIONE COL SISTEMA DI GIUSTIZIA FORMALE**

## **MEDIATORE**

Il soggetto terzo (nella maggior parte dei casi in Italia: team/équipe di mediazione) che, dopo averne valutato la fattibilità e dopo aver acquisito il consenso delle parti, promuove e conduce il percorso di mediazione penale minorile.

Il tratto fondamentale della "terzietà" risiede nell'imparzialità e nella neutralità, più modernamente intese nel significato di "equivicinanza": il mediatore è vicino in egual modo alle parti, nel sollecitare il reciproco "riconoscimento", nel promuovere i presupposti per la ricostruzione della comunicazione, nel fornire assistenza ai fini dell'individuazione di una base interpretativa comune rispetto all'evento/reato/conflitto, che ne consenta il superamento.

Il carattere consensuale, intrinseco alla mediazione, definisce la natura del percorso mediativo e nel contempo inquadra ruolo e funzioni del mediatore: soggetto terzo, nel significato sopra descritto, nonché privo di altra autorità oltre a quella che liberamente le parti gli attribuiscono, al fine di far sì che il cambiamento nelle modalità di gestione del conflitto emerga effettivamente dalle capacità dei soggetti in mediazione, cioè "dal basso". Per queste ragioni, la figura del mediatore si colloca tendenzialmente in una dimensione operativa indipendente, cioè non sottoposta a controllo gerarchico da parte di alcuna autorità amministrativa, anche nel caso in cui il mediatore, l'intero team di mediazione, ovvero un suo componente, appartengano alla Pubblica Amministrazione. Il tutto compatibilmente con la complementarietà tra la mediazione penale minorile ed il sistema di giustizia formale (soprattutto in riferimento alle modalità di attivazione del servizio di mediazione e di trasmis-

sione della relazione conclusiva all'autorità inviante).

Ruolo e funzioni del mediatore, così definiti, consentono di delinearne il profilo professionale, peraltro non ancora formalizzato da alcuna normativa, almeno nel settore della mediazione penale minorile. Certamente occorre un elevato livello tecnico, che comprende sia le conoscenze riguardanti l'ambito in cui la mediazione avviene (quello penale minorile), sia le procedure da mettere in atto. Più specificatamente, occorre che la preparazione e la formazione di un mediatore siano costruite su un metodo articolato in teoria, tecnica e pratica, che si vale di strumenti di indubbia scientificità. Tuttavia, l'esperienza mostra altresì che un eccessivo tecnicismo rischia di compromettere l'informalità e la flessibilità che dovrebbero caratterizzare ogni percorso di mediazione.

Quella del mediatore è dunque una figura complessa, in cui competenze professionali specifiche debbono essere integrate, oltre che dall'acquisizione delle relative tecniche di intervento, da un corredo di doti umane, indispensabile per costruire relazioni basate sulla fiducia, la chiarezza, la coerenza e la responsabilità: elementi generalmente ritenuti necessari per il corretto esplicarsi del percorso di mediazione. In altre parole, non è possibile *fare* il mediatore senza prima di tutto *essere* un mediatore.

Il mediatore si presenta "senza potere", cioè spoglia la sua funzione di qualsiasi valenza autoritaria connessa all'appartenenza istituzionale. Tale rinuncia, necessaria e conforme allo "spirito" della mediazione, dovrebbe tuttavia corrispondere ad un recupero in termini di autorevolezza, conquistata nel rapporto con le parti e da esse riconosciuta, volta per volta e mano a mano che il servizio trova affermazione nel territorio.

All'interno dello scenario sopra descritto, le modalità di realizzazione dei percorsi di mediazione appaiono non del tutto omo-

genee, in relazione sia ai modelli teorici, sia al profilo professionale degli operatori, sia alle caratteristiche del servizio (storia, modalità di istituzione, appartenenza dei componenti, rapporto di convenzione con gli enti).

Tuttavia, si concorda tendenzialmente nel riconoscere che il percorso di mediazione, dal momento di attivazione del servizio, fino alla sua conclusione, si debba compiere in condizione di autonomia organizzativa, in cui l'équipe è in grado di garantire il rispetto dei principi etici e l'aderenza dell'intervento agli obiettivi previsti (ad esempio: riparare il legame sociale, recuperare il minore, restituire dignità alla "vittima"). In questa prospettiva, l'intervento di ciascun servizio di mediazione non dovrebbe prescindere dalla chiarezza comunicativa, che si concretizza nell'informare le parti sulle caratteristiche e sulle finalità dell'intervento medesimo.

Vedi anche **INTERAZIONE COL SISTEMA DI GIUSTIZIA FORMALE**

## **PRATICABILITÀ/FATTIBILITÀ RISPETTO ALLA FASE DEL PROCEDIMENTO FORMALE**

La praticabilità della mediazione può riferirsi all'analisi delle norme che regolano il procedimento penale minorile al fine di verificare se e quando il legislatore abbia previsto esplicitamente, o abbia lasciato aperto, uno spazio nel quale sia possibile avviare un iter mediativo. E ancora verificare quando e come nella realtà italiana vengano avviati processi mediativi, ed infine considerare dal punto di vista teorico quando un percorso di mediazione sia praticabile o quando dovrebbero essere reso praticabile per garantire la migliore riuscita della mediazione.

Di fatto il primo e secondo livello di analisi vengono a coincidere poiché in Italia troviamo tentativi di avvio di mediazione ogni qualvolta il legislatore ha lasciato aperto uno spazio che la renda praticabile, dato che non vi è esplicito riferimento alla mediazione. Si può quindi affermare che ad oggi il legislatore non ha normato quando e come il processo di mediazione possa essere avviato. Tuttavia, le ipotesi di ricorso ad essa si possono desumere da poche e ben individuate norme che regolano il processo penale minorile. Si tratta principalmente degli articoli 9, 27 e 28 del Dpr n. 448/88.

Al di là degli spazi normativi in virtù dei quali si desume attualmente la praticabilità della mediazione penale, da un punto di vista prettamente teorico si è portati a ritenere, come ribadito, altresì, sul piano normativo europeo (Raccomandazione del Consiglio d'Europa R. 19 (99)) che la mediazione possa essere avviata in qualsiasi fase del procedimento formale.

Ora, è possibile interpretare questa indicazione in due modi: la mancanza di una preferenza su quando collocare il percorso di mediazione, tale che ogni legislatore nazionale potrà prevedere in quale fase della procedura prevedere questo spazio assicurare tale opportunità; o, come tende a ritenere lo scrivente, che la mediazione dovrebbe essere avviata sin dalle primissime fasi, senza peraltro escluderla in nessuna delle fasi successive, in modo, cioè, da assicurare la praticabilità della mediazione in qualsiasi momento si renda possibile.

In sostanza, dal punto di vista teorico, riteniamo si possa affermare che la mediazione sia sempre praticabile, seppure vada privilegiato il tentativo di avviarla il più possibile a ridosso dell'evento conflittuale. Come per la praticabilità rispetto al reato, si ribadisce pertanto che è la costruzione del consenso che determina il tempo e la possibilità della mediazione, la quale va tentata sempre e il più possibilmente a ridosso dell'evento conflittuale. Conseguentemente, il percorso mediativo può essere avviato in fase antecedente rispetto all'esercizio dell'azione penale, in fase investigativa, oppure successivamente, in fase endo-processuale, o persino in fase post-processuale, in fase di esecuzione della sanzione punitiva formale.

Vedi anche **INTERAZIONE RISPETTO AL SISTEMA DI GIUSTIZIA FORMALE**

## **PRATICABILITÀ RISPETTO AL REATO**

La questione della praticabilità della mediazione va analizzata nelle sue diverse articolazioni, sia rispetto all'evento reato, sia rispetto al sistema formale di giustizia.

Studiare la praticabilità della mediazione sul primo versante significa valutare la percorribilità di tale istituto in corrispondenza della natura del fatto criminoso concretamente verificatosi. In sostanza, esistono reati che per la loro stessa natura escludono a priori la possibilità di praticare un percorso di mediazione? Attualmente non vi è un'alcuna indicazione chiara e condivisa su eventuali criteri di selezione dei reati a cui applicare, o per cui non sia applicabile, il processo di mediazione: la stessa Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(99)19 non specifica possibili parametri a cui riferirsi, ad eccezione di quelle tipologie di reato ontologicamente inconciliabili con qualsiasi forma di "negoziazione" (è classico in tal senso l'esempio dei reati "senza vittima"). Il tradizionale approccio alla materia tende, tuttavia, a ravvisare una possibile applicazione delle tecniche di mediazione soprattutto in riferimento a reati sia contro il patrimonio, sia contro la persona, di non specifica gravità e dove la violazione dei diritti della parte lesa non si presenti particolarmente drammatica e di forte allarme sociale. La tendenza a limitare la praticabilità della mediazione ai reati "meno lesivi" è comprensibile solo come orientamento prudenziale, volto ad osservare l'effettiva validità di questa strategia, almeno inizialmente, in casi per i quali è più facile prevedere uno sbocco "de-giurisdizionale" (archiviazione per irrilevanza del fatto). Al di là di ciò, tale tendenza appare in palese contrasto col significato e col valore della mediazione, per

almeno tre ragioni specifiche. La prima trova fondamento nel fatto che, se lo scopo della mediazione risiede nel conferire maggior riconoscimento alla "vittima" e nel restituirle dignità (anche per consentire il superamento dei sentimenti di vendetta, rancore e sfiducia verso l'autorità), nel caso in cui i reati "più lesivi" siano ritenuti "non mediabili" tale scopo non potrebbe essere raggiunto proprio laddove la parte offesa patisce le conseguenze più gravi. La seconda ragione, analoga alla precedente, riguarda l'altro cardine della mediazione: la responsabilizzazione ed il recupero del minore. Infatti, solo laddove il minore abbia l'opportunità di riavvicinarsi al fenomeno conflitto da cui è scaturito il reato, ancorché di rilevante "gravità", la mediazione si presenta come strategia elettiva per avviare un processo di rielaborazione dell'esperienza.

Infine, non poche perplessità solleva il tentativo stesso di costruire una gerarchia di gravità dei reati: non è chiaro infatti se tale gerarchia dovrebbe ricalcare/reinterpretare quanto previsto dal legislatore sulla base dei minimi/massimi di pena, o dovrebbe costruire una gerarchia alternativa. La praticabilità della seconda strada appare assai dubbia; di scarsa utilità, o francamente fuorviante, rischia di essere anche la prima strada: la valutazione di gravità, infatti, è il risultato dell'intero iter processuale che accerta tutte le condizioni nel quale è avvenuto il fatto criminoso. Per il avviare il processo di mediazione, pertanto, bisognerebbe attendere l'esito dell'iter processuale, così da avere una "oggettiva" valutazione della gravità del reato, e conseguentemente la sua mediabilità.

Se in ultimo il tema della praticabilità rispetto al reato si affronta invece nella logica della mediazione, l'unico criterio di "mediabilità" di un reato è rinvenibile nel consenso delle parti. In questa luce la praticabilità non è più funzione della "gravità dell'evento/reato" stabilita dai codici, né dell'entità del dan-

no sociale o individuale ad esso associato, bensì della sostenibilità del percorso mediativo da parte di coloro che vi partecipano e, in ultima analisi del grado di responsabilità che essi accettano di assumere in tal senso. Certamente la sostenibilità e la responsabilizzazione, insieme al consenso che ne consegue, riguardano sia le parti, sia l'équipe di mediazione. Ed è interessante a questo proposito rilevare come alcuni servizi di mediazione operanti nel Mezzogiorno citino i reati di stampo mafioso come paradigma della condizione di "non mediabilità".

## **PROCESSO DI MEDIAZIONE**

Il termine processo indica il carattere dinamico della mediazione, cioè il suo divenire attraverso una serie di eventi tra loro interconnessi ed ordinati in una sequenza temporale. Il significato eminentemente relazionale dei passaggi progressivi, da una configurazione iniziale ad una finale, è anche segnalato dalla parola "percorso", talvolta preferita a "processo", che pone l'accento sul camminare insieme.

L'espressione "processo di mediazione" ha una duplice accezione. La prima descrive l'attività dell'équipe di mediazione, ossia l'insieme delle azioni compiute al fine di promuovere l'incontro tra le parti, di favorirne il reciproco riconoscimento come persone invece che come avversari e di ricomporre la frattura relazionale, mediante l'uso della parola ed il ripristino della comunicazione.

La seconda accezione descrive la medesima attività ma vista in chiave più procedimentale, come iter "informale" e nel contempo "strutturato", articolato in una serie di fasi o tappe che pur nella loro flessibilità appaiono rigorose e sequenziali. In quest'accezione, la struttura del processo di mediazione varia a seconda del modello teorico di riferimento adottato e delle rispettive tecniche utilizzate (ad esempio: modelli umanistici, modello sistemico relazionale).

Tuttavia, pur nella varietà delle forme, si individuano nella prassi alcuni segmenti comuni all'iter della mediazione penale minorile: 1) l'invio/avvio; 2) la fase preliminare; 3) l'incontro *vis-a-vis*; 4) la conclusione. La prima e l'ultima delle quattro tappe così individuate, costituiscono fasi "di confine": l'invio/avvio segna il momento d'uscita dai tradizionali canali della Giu-

stizia Minorile e l'ingresso nella procedura alternativa rappresentata dalla mediazione; la conclusione corrisponde al passaggio inverso. Entrambe presentano tratti e problematiche del tutto peculiari e sono state oggetto di trattazioni specifiche all'interno del glossario (singole voci: "invio" e "conclusione"). Vengono qui invece prese in esame, all'interno di una riflessione globale, la fase preliminare e la fase degli incontri vis-a-vis", che rappresentano per molti versi il cuore del percorso mediativo.

La fase preliminare, propedeutica allo svolgimento della fase più specifica (l'incontro vis-a-vis), si articola a sua volta in due momenti. Il primo si caratterizza per l'assenza di un contatto diretto con le parti e consiste nella cosiddetta "presa in carico", ossia nella fase di raccolta ed analisi – da parte dell'équipe di mediatori - delle informazioni relative alla dinamica del conflitto e al contesto in cui si è sviluppato, al fine di verificare la praticabilità della mediazione. Il secondo momento si contraddistingue per la partecipazione delle parti e si estrinseca innanzitutto nella presa di contatto indiretta con le stesse (per telefono o per lettera) e, di seguito, nei colloqui preliminari separati. Tali differenti occasioni offrono al servizio di mediazione la possibilità di acquisire ulteriori informazioni sul caso e, allo stesso tempo, di illustrare alle parti, in maniera prima sintetica poi più dettagliata, il significato del percorso mediativo, inteso quale spazio di ascolto e di parola, confidenziale e consensuale.

Per quanto concerne i soggetti contattati dall'équipe di mediatori nel corso della fase preliminare, non esiste allo stato attuale un orientamento condiviso in ordine alla parte da interpellare per prima, preferendo taluni iniziare con la persona offesa dal reato, altri con l'autore. Nella fase in oggetto, inoltre, una buona parte del tempo e una buona dose di attenzione so-

no dedicati anche ai genitori o agli eventuali rappresentanti legali e, in generale, a tutti gli accompagnatori (dunque: avvocati compresi) delle parti. Si tratta di contributi ritenuti preziosi, sia per la ricerca e per la costruzione del consenso, sia per la valutazione di fattibilità della fase successiva. Raccolte le informazioni necessarie, acquisito il consenso delle parti, si procede alla programmazione dell'incontro faccia a faccia. Esso rappresenta il cuore del processo di mediazione e può realizzarsi anche tramite più colloqui. Oltre alle parti, vi partecipano uno o più mediatori dell'équipe. In linea generale, il mediatore prende la parola per primo, introducendo le regole del dialogo ed invitando successivamente le parti a parlare. Le tecniche e gli strumenti utilizzati in tale fase, tuttavia, variano a seconda del modello di riferimento che ispira l'operato del servizio o del mediatore. Al termine di questa fase, generalmente, vengono formulate le diverse opzioni per la riconciliazione/riparazione, a cui seguiranno le considerazioni finali del mediatore e, infine, l'eventuale accordo riconciliativo/riparativo sottoscritto da entrambe le parti.

Vedi anche **CONCLUSIONE, ESITI, INVIO**

## **RESPONSABILITÀ**

Nella nozione di responsabilità si coglie la portata innovativa della mediazione e la distanza che separa quest'ultima dal sistema adjudicativo di giustizia formale. In mediazione, infatti, la responsabilità liberamente assunta da entrambe le parti in causa si sostanzia nel riconoscimento della propria volontà di modificare un sistema di relazioni conflittuali divenuto distruttivo (o a rischio di diventarlo) e che si traduce altresì nell'assunzione di un impegno a risponderne per il futuro. Al contrario, la responsabilità "oggettiva" di cui parla il sistema formale della giustizia è il frutto di un processo valutativo operato da un terzo che sancisce la natura ed i limiti della responsabilità di un soggetto rispetto ad un evento, indipendentemente dalla percezione soggettiva del persona coinvolta.

L'assunzione preliminare di responsabilità da parte del minore è considerata una sorta di requisito iniziale, anche se l'effettiva "responsabilizzazione" ha modo di estrinsecarsi appieno nel corso delle fasi successive dell'intero percorso di mediazione. Poiché la mediazione implica un'assunzione "comune" di responsabilità, accanto all'assunzione di responsabilità da parte del minore, è necessaria altresì l'assunzione di responsabilità della parte offesa. Infatti, nella fase di verifica della fattibilità dell'intervento di mediazione, anche alla "vittima" di reato viene richiesto di assumersi la responsabilità di coinvolgersi nel percorso di mediazione, cioè di narrare quella parte di realtà soggettivamente vissuta da cui è scaturito il conflitto. La stessa accettazione di partecipare coincide, anche per la parte offesa, con un'assunzione di responsabilità. Ciò rappresenta un elemento del tutto originale della mediazione, rispetto al procedimento penale minorile, da

cui la "vittima" è tradizionalmente tenuta da parte, ovvero esonerata, anche in termini di responsabilità (il sistema formale di giustizia minorile non prevede il conferimento, alla parte offesa dal reato, della responsabilità di partecipare al procedimento, ovvero preferisce non attribuire alla parte offesa l'onere che tale responsabilità comporta).

La mediazione punta così sul "talento" della responsabilità di entrambe le parti, facendo leva sulla compartecipazione al vivere insieme, cioè sulla possibilità di saper riconsiderare e rinegoziare quel vivere insieme che è stato compromesso dall'evento reato/conflicto. Sin dal momento in cui accettano l'ipotesi della mediazione, entrambe le parti accettano di provare a confrontare le proprie verità contrapposte, in presenza di un terzo equiprosimo. Per entrambe, ciò comporta un'assunzione/conferimento di responsabilità: la responsabilità della "vittima", al pari di quella del "reo", costituisce così il potenziale indispensabile per il dispiegamento del percorso di mediazione.

Come detto, diversamente da quanto accade nel caso della responsabilità giuridica, che è frutto di un'attribuzione da parte del sistema formale di giustizia, la responsabilità in mediazione consiste in un riconoscimento soggettivo: la disponibilità a partecipare responsabilmente nel percorso mediativo ed è in ciò vicina all'idea di consenso.

In tal senso, l'acquisizione/accettazione di responsabilità non è più inerente soltanto all'evento/reato, bensì riguarda in primo luogo all'adesione alle regole ed ai principi della mediazione ed in ciò implica il pieno coinvolgimento anche da parte della "vittima", in maniera del tutto diversa, sia concettualmente sia operativamente, da quanto è previsto dal sistema formale (aggiudicativo) di giustizia.

Vedi anche **CONSENSO**

## **RIPARAZIONE**

Nel senso comune, la riparazione coincide con l'obiettivo finale della mediazione, intesa come strategia per il ripristino o la ricostruzione dei legami sociali danneggiati dall'evento/conflitto/reato.

In un'accezione più tecnica, per riparazione s'intende l'azione compensatoria e/o risarcitoria di un danno, che costituisce uno dei possibili mezzi per raggiungere l'obiettivo finale della mediazione, sopra descritto (ripristino/ricostruzione del legame sociale).

Le modalità di riparazione sono molteplici e variegate: scuse formali, stretta di mano, lavori di pubblica utilità, altre attività a beneficio di singoli o dell'intera comunità di appartenenza, restituzione della cosa sottratta o di cosa di eguale valore, risarcimento pecuniario del danno connesso all'evento/reato. E' d'uso distinguere fra riparazione diretta e indiretta a seconda che vi sia o no un contatto diretto fra le parti.

Tutte rientrano nel sistema di opportunità che si pongono al minore, all'interno del percorso di mediazione. Tuttavia, nella logica della mediazione, cioè tenendo in primo luogo presente l'obiettivo finale che consiste nella ripristino/ricostruzione del legame sociale, le modalità simboliche di riparazione si presentano come le più coerenti con tale obiettivo, oltre che con le finalità del sistema della Giustizia Minorile (il recupero e la ri-socializzazione del minore). In questa luce, s'intende per modalità simboliche l'insieme delle opportunità di riparazione che, senza escludere le testimonianze di impegno fattivo e materiale (primo fra tutti: l'impegno a titolo gratuito in attività di valore sociale), sono comunque diverse dal risarcimento pe-

cuniario. Per contro, quest'ultima modalità, in ragione della sua distanza dall'obiettivo genuino della mediazione (l'attenzione al legame sociale), è invece guardata con sospetto.

All'interno del sistema della Giustizia Minorile, in cui anche la mediazione penale minorile si colloca, la riparazione effettuata dal minore tramite azioni positive è ritenuta avere una valenza più profonda (rispetto alla "monetizzazione"), oltre ad apparire maggiormente svincolata dal potere economico dei genitori, dunque: più responsabilizzante nei confronti del minore, e, soprattutto, con maggiore spessore sociale. L'azione riparativa, così intesa, viene a legarsi intimamente al concetto di assunzione di responsabilità da parte del minore, sia nei confronti del fatto/reato, sia nei confronti delle conseguenze dello stesso, a danno della persona offesa e/o dell'intera comunità. Siffatta visione della riparazione viene infine a rispettare, sul versante di chi subisce il danno, il principio per cui è sovente difficile, se non riduttivo, giungere ad una "monetizzazione" del danno subito, che sia effettivamente in grado di compensare/risarcire la parte offesa.

Vedi anche **ESITI**

## **RISERVATEZZA DELLA PROCEDURA**

La riservatezza indica il carattere confidenziale, privato e segreto di una procedura, con riferimento al sistema di garanzie che proteggono l'inviolabilità della sfera privata degli individui. All'interno delle procedure, particolare attenzione è rivolta alla riservatezza delle informazioni, cioè al modo in cui esse sono utilizzate e conservate evitando però la loro divulgazione non autorizzata. Infatti, le informazioni riservate possono essere acquisite, utilizzate e conservate solo dalle persone autorizzate (ciò che a volte viene definito: "trattamento" dei dati sensibili).

La mediazione penale minorile rientra nell'ambito delle procedure riservate, che garantiscono il pieno rispetto della privacy di coloro che vi partecipano. Infatti, i soggetti candidati alla mediazione, contestualmente alla fase di acquisizione del consenso, vengono messi a conoscenza del fatto che il contenuto degli incontri sarà protetto dal segreto e non verrà rivelato neppure in un eventuale futuro, tantomeno in giudizio, precisando che lo stesso mediatore non può essere chiamato a testimoniare.

La riservatezza della procedura è pertanto costitutiva del rapporto fiduciario tra le parti e l'équipe di mediazione. Le garanzie in merito alla confidenzialità consentono infatti di costruire un setting che è in grado sia di tutelare l'interesse delle parti nei confronti del percorso mediativo, sia, di conseguenza, di creare le precondizioni per l'espressione dei punti di vista dei partecipanti.

Il contenuto della mediazione, almeno in linea teorica, è dunque destinato a restare patrimonio "privato" dei partecipanti e

non dev'essere divulgato se non con il loro consenso, in virtù della riservatezza della procedura e, nondimeno, in base al principio di autonomia del percorso mediativo dal procedimento penale minorile. Infatti, una volta terminata la mediazione, il servizio comunica all'autorità "inviante" una sintetica relazione sull'esito, cioè sul significato dell'intervento svolto, senza entrare nel merito delle dinamiche intercorse tra i partecipanti. Tale relazione contiene esclusivamente le notizie concordate e sottoscritte dalle parti, al momento della conclusione. Nel caso in cui non si realizzi l'incontro "faccia a faccia" tra le parti, si restituisce all'inviante una relazione di non fattibilità: circostanza che si verifica, ad esempio, per mancata acquisizione del consenso. Parimenti nel caso di interruzione degli incontri, come nel caso di percorso mediativo "monco".

Dal punto di vista normativo, il requisito della riservatezza sul contenuto della mediazione è previsto altresì dalla norma che regola la competenza penale del Giudice di Pace, la quale non manca di precisare la inutilizzabilità, ai fini della deliberazione, delle dichiarazioni rese dalle parti davanti ai mediatori. Deroga a questo principio il venire a conoscenza di gravi ed imminenti reati di cui andrebbero informate le autorità competenti - Raccomandazione Europea R (99) n. 19.

Per quanto riguarda in ultimo il trattamento dei dati personali dei soggetti minorenni che partecipano a percorsi di mediazione penale minorile, e che sono pertanto coinvolti in indagini penali, il Garante ha ricordato che tale trattamento può essere effettuato (esclusivamente da parte dei servizi di mediazione) solo in virtù del fatto che esso rientra in finalità riconducibili all'attuazione di specifiche disposizioni del nuovo processo penale minorile, le quali ultime consentono agli uffici giudiziari interessati di avvalersi della collaborazione di esperti, per accertare la personalità dei minori e per ricercare, tramite in-

contri su base consensuale e confidenziale, la possibilità di un accordo con le persone offese.

Vedi anche **CONCLUSIONE, CONSENSO, SETTING**

## **SETTING**

Il setting è l'insieme delle procedure e delle condizioni materiali (tempo, luogo e modalità di svolgimento degli incontri) che consentono la realizzazione ed il buon esito dell'intervento di mediazione, ed in qualche modo definiscono e rendono riproducibile/trasferibile un modello di intervento, garantendo alla diversità dei contesti e degli operatori un perimetro nel quale collocare il proprio agire pratico. In questo senso il setting si configura come l'inverarsi di un modello teorico nella concretezza del suo farsi pratica.

È così che ogni teoria della mediazione tende a definire – più o meno esplicitamente e più o meno rigidamente – i criteri che informano l'azione del mediatore. Ciò al fine di interpretare al meglio le possibilità offerte dalla teoria stessa e, nondimeno, al fine di garantire il rispetto dei principi e degli standard etici indipendenti da qualsiasi orientamento teorico. Il processo di mediazione (dalla fase di apertura a quella conclusiva) si svolge così all'interno di un insieme di regole e di procedure, che costituisce per l'appunto "un" setting della mediazione e che non è affatto unico, poiché si danno tanti setting quante sono le teorie di riferimento o, se si vuole, quante sono le loro applicazioni nei vari contesti.

Tuttavia, il tentativo di descrivere "il" setting di mediazione non è vano laddove si riferisca questa nozione al comune denominatore di norme e valori che definisce e circoscrive l'insieme delle pratiche di mediazione costituendone così una sorta di fondamento. Su questa via, si possono elencare alcune "regole auree", che raccolgono un generale consenso, a prescindere dalle varie impostazioni teoriche:

- le modalità di acquisizione del consenso debbono essere le più trasparenti ed informate possibili;
- i soggetti "in mediazione" condividono la medesima disponibilità di potere, che coincide, in sostanza, con la facoltà di scegliere in ogni momento se partecipare o sottrarsi al percorso mediativo;
- il percorso deve avere una durata comunque limitata e tale da assicurare almeno il tempo necessario per consentire ai partecipanti di esprimersi compiutamente, nonché di comprendere adeguatamente ciò che accade durante la mediazione medesima;
- il luogo della mediazione deve essere il più possibile accogliente. Deve garantire a ciascun partecipante un posto che non dia luogo a caratterizzazioni di superiorità/inferiorità. Dev'essere tendenzialmente neutro rispetto a connotazioni istituzionali (tribunale, uffici di servizio sociale, altri enti). È opportuno che sia altresì privo di tratti distintivi in senso ideologico, religioso, culturale, etnico.

Ne deriva che, a prescindere dalle varie impostazioni teoriche e dai contesti di applicazione, qualsiasi setting di mediazione che non risponda adeguatamente ai requisiti minimi descritti, costituisce una sorta di tradimento del significato stesso della mediazione.

Intese in questo senso, inoltre, suddette regole auree vengono di fatto a costituire una sorta di "codice etico" delle forme attraverso cui realizzare la mediazione, liberandola allo stesso tempo da eventuali irrigidimenti che possano compromettere altresì la sperimentazione di forme di "mediazioni c.d. mobili". E' interessante notare, infatti, che diversi Centri per la Mediazione prevedono equipe itineranti all'interno di territori relativamente vasti, per venire incontro alle esigenze delle parti. Ta-

li esperienze, seppure allo stato nascente, ridefiniscono i possibili "luoghi" della mediazione, pur non prescindendo dalle regole sopra indicate.

## **VALUTAZIONE**

La valutazione è legata all'operatività, il suo scopo essenziale risiede nel fornire elementi utili per modificare i processi oggetto di indagine. In termini formali, la questione della valutazione può essere delimitata in base a due quesiti: quando si valuta e chi valuta.

Com'è noto, il "quando" della valutazione viene stabilito in relazione a tre momenti canonici: ex ante; in itinere; ex post. Alla valutazione ex post viene in genere attribuito maggior valore. Essa consente di apprendere dall'esperienza e si articola in diversi modi a seconda che si limiti agli esiti dell'intervento o ne includa gli impatti.

Il "chi" valuta dipende essenzialmente dagli scopi per cui si effettua la valutazione: funzioni di controllo, verifica dell'andamento, modifica dell'andamento. In ogni caso, la presenza di un valutatore "esterno" al processo oggetto d'indagine non esclude a priori il coinvolgimento di valutatori "interni". Esistono inoltre altri soggetti deputati a contribuire alla valutazione: policy makers o finanziatori, beneficiari, esperti. Appartiene a quest'ambito anche la prospettiva teorica e metodologica della "valutazione partecipata" (Bramanti, 2004) in cui, in base a criteri definiti insieme agli attori implicati nei programmi, circa l'oggetto stesso della valutazione, è possibile arrivare ad un giudizio di valore, che consente di riflettere su ciò che si è prodotto e sui risultati che si sono raggiunti.

Nello specifico della mediazione penale minorile, è utile porre l'accento sulla valutazione ex post, lasciando nell'ambito delle nozioni di fattibilità e di esito la valutazione ex ante e quella in itinere. Ciò in considerazione della natura stessa del processo mediativo che, essendo finalizzato all'attivazione di trasformazioni di ampia

portate e di ordine sia culturale, sia sociale, sia psicologico, richiede ovviamente una prospettiva di lungo periodo, ai fini di una corretta valutazione di risultato e di impatto (follow-up).

Ferma restando la carenza, allo stato attuale, di studi condotti in tal senso in Italia, il follow-up dei programmi di mediazione non può non apparire subordinato in primo luogo al fine per cui tali programmi sono stati istituiti, oppure al fine che si ritiene essi debbano avere: la restituzione di dignità alla parte lesa dal reato, lo sviluppo di un pensiero critico del minore, la riduzione del carico di pendenze penali oltre al miglioramento del legame sociale. Generalmente i programmi di mediazione sono finora stati valutati sulla base dei seguenti criteri: il comportamento dell'autore di reato dopo la mediazione (adempimento dell'accordo e recidiva); le conseguenze sul sistema di giustizia formale (riduzione dei tassi di carcerazione).

Per ciò che concerne gli altri tempi della valutazione, lasciati all'ambito delle nozioni di fattibilità ed esito, essa viene effettuata, all'interno della stessa équipe di mediazione, in base ai seguenti criteri: la volontà delle parti di partecipare alla mediazione, il raggiungimento di un accordo, il grado di soddisfazione delle parti. Sono in uso a tal fine schede di rilevazione, che consentono la verifica della coerenza metodologica dell'intervento effettuato, in relazione al modello di riferimento. Si può altresì collocare nel medesimo ambito la valutazione che viene effettuata dal magistrato, in merito al percorso compiuto dal minore, in base alla relazione del servizio di mediazione, ai fini dell'esito processuale.

Un'altra dimensione della valutazione può essere ricercata nell'introduzione della supervisione dei casi, quale esempio di buona prassi, all'interno delle prassi dei servizi di mediazione.

Vedi anche **ESITI**



Finito di stampare nel mese di dicembre 2006  
dalla tipolitografia CSR  
Via di Pietralata, 157 - 00158 Roma  
Tel. 064182113 (r.a.) - Fax 064506671